



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Camilla Stefanizzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa N. 1000/2017 R.G. promossa da:

████████████████████ (C.F. ██), con il patrocinio
dell'avv. Palotti Roberta

RICORRENTE

contro:

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI

RESISTENTE

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 2 marzo 2018, ██ adiva il Tribunale di
Monza in funzione di Giudice del Lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*"1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo di euro
6.848,17 a titolo di trattamento di fine rapporto, ovvero il diverso importo che risulterà
accertato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
saldo e, conseguentemente,*

*2. condannare Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere
al ricorrente l'importo di euro 6.848,17 per i titoli di cui in ricorso, ovvero il diverso
importo che risulterà accertato in corso di causa, maggiorato di interessi e
rivalutazione come per legge.*

In via subordinata, per i titoli ed i motivi di cui al ricorso:



3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno pari all'importo di euro 6.848,17, ovvero il diverso importo che risulterà accertato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e, per l'effetto,

4. condannare Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del ricorrente dell'importo di euro 6.848,17 per i titoli di cui in ricorso, ovvero del diverso importo che risulterà accertato in corso di causa, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge.

5. Minuire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge.

6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario."

L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice Istruiva la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta e, all'odierna udienza, dopo la discussione, la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma primo periodo c.p.c.

Motivi della decisione

Il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa in favore della società [REDACTED] Srl, con sede in [REDACTED], via della Repubblica, 13, dal 01.05.2005 al 09.01.2014, sia in qualità di collaboratore autonomo per il periodo 01.05.2005-31.05.2012, sia in qualità di lavoratore subordinato per il successivo periodo 01.06.2012 -09.01.2014 (doc. n. 1 fascicolo ricorrente).

La società [REDACTED] Srl è obbligata per legge a versare il contributo che alimenta il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c." (cd. Fondo di Tesoreria).

In data 10.10.2013, a seguito di procedura concorsuale r.g. n. [REDACTED]/2013, aperta a carico della società [REDACTED] Srl, il Tribunale di Monza dichiarava il fallimento della predetta società (doc. n. 2).



L'art. 2 della L. n. 292/82 ha istituito presso l'INPS il "*Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto*".

L'art. 1 comma 755 della L. n. 296/2006 istitutivo del Fondo di Tesoreria dispone "*con effetto dal 1 gennaio 2007, è istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., le cui modalità di funzionamento rispondono ai principi della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'Inps. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo*". Nell'ambito dell'art. 1, comma 756, è disposto: "*la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro*".

In pratica, mentre il Fondo di garanzia, intervenendo per espressa previsione normativa anche nel caso di insolvenza della società, costituisce un mezzo di tutela del lavoratore che non abbia ricevuto il TFR da parte datoriale, il Fondo di tesoreria è, invece, deputato all'erogazione del TFR limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati, non facendo, la norma suddetta, alcun riferimento ad eventuali casi di insolvenza del datore di lavoro.

Resta problematico il rapporto tra i due fondi, non pienamente disciplinato dalla normativa vigente.

Alla luce del recente messaggio Inps n. 2057, 3.02.2012 (doc. n. 12) l'Istituto (a modifica delle disposizioni a suo tempo prescritte con il messaggio n. 15687, 8.07.2009)



ha chiarito che in caso di richiesta di pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria in presenza di omesso versamento da parte del datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale *"è possibile che il tfr sia in parte dovuto anche dal fondo di garanzia di cui all'art. 2, l. 297/82(...). La quota di competenza del fondo di garanzia sarà liquidata a domanda dell'interessato secondo le istruzioni impartite con messaggio 10588 dell'11.05.2009 (doc. n. 13), avendo cura di verificare la quota di tfr eventualmente già corrisposta dal fondo di tesoreria (...)"*. E ancora l'Inps precisa: *"Casi particolari. (...) sono stati segnalati casi in cui il datore di lavoro ha recuperato a conguaglio le quote di tfr versate al fondo di tesoreria senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore il quale, di conseguenza, ottiene l'ammissione del proprio tfr nello stato passivo. In tale fattispecie, divenuto esecutivo lo stato passivo, non vi sono le condizioni per il pagamento diretto a carico del fondo di tesoreria. Il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti indicati nella circolare n. 74 del 15.07.2008, potrà presentare domanda di intervento del fondo di garanzia del tfr di cui all'art. 2, l. 297/182"*.

Dalla lettura delle norme istitutive dei due fondi, nonché dalle circolari interne dell'istituto, sembra evincersi che spetterebbe al Fondo di Garanzia il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi al fondo di tesoreria. Ad ogni modo, le vicende e i rapporti tra i due fondi sono inopponibili al lavoratore che ha diritto a percepire il TFR senza dilazione, non potendo concretamente essere pregiudicato come di fatto avvenuto in ragione delle incertezze nell'individuazione del fondo competente; il ricorrente ha dunque diritto al pagamento del TFR nella misura per cui è stato ammesso allo stato passivo a titolo di trattamento di fine rapporto versato/dovuto al Fondo di Tesoreria ossia nella misura di euro 6.848,17.

La domanda subordinata deve ritenersi assorbita.

Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarre, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione



respinta, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento in favore di [REDACTED] dell'importo di euro 6.848,17 oltre interessi e rivalutazione;
2. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.300,00 per onorari, oltre oneri e accessori come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3. Fissa il termine di 7 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 18/04/2018

il Giudice

Dr. Camilla Stefanizzi

